

TI_GERICHTE 12.2010.79 vom 10. Dezember 2010

TI Tribunale d'appello, 2010-12-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2010.79

FR: TI_GERICHTE 12.2010.79 du 10 décembre 2010

IT: TI_GERICHTE 12.2010.79 del 10 dicembre 2010

Regeste

Azione di rendiconto dell'erede - informazioni alla banca - provvedimento cautelare anticipatorio del merito

Erwägungen

E. 10

La prima questione da chiarire è quale sia concretamente la base legale su cui l'istante può fondare le sue richieste, e se del caso quali esse siano.

E. 10.1

Come detto, il Pretore ha escluso che il diritto di informazione dell'istante potesse fondarsi sul diritto successorio _____, che entrava in considerazione nella fattispecie (sulla questione cfr. art. 17 cpv. 3 del trattato di domicilio e consolare del 22 luglio 1868 tra la Svizzera e _____; TF 26 luglio 2010 4A_421/2009 consid. 5.4), non essendo dato di sapere e non essendo stato provato dall'istante che la legge _____ conoscesse diritti di informazione degli eredi istituiti verso terzi, tanto più che l'istanza era impostata sul rendiconto e sulla tutela della personalità piuttosto che sul diritto successorio; per il giudice di prime cure era inoltre escluso che il diritto di informazione dell'istante potesse fondarsi sul diritto della personalità (art. 28 segg. CC), rilevando che la stessa terminava con il decesso. In questa sede l'istante non ha minimamente censurato questi assunti pretorili, di modo che gli stessi devono senz'altro essere considerati assodati (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 30 ad art. 307).

E. 10.2

Il Pretore ha in seguito ritenuto che il diritto di informazione dell'istante, almeno per quanto riguardava l'esistenza, la titolarità e la situazione patrimoniale dei conti (ma non la loro movimentazione), poteva fondarsi sulla legge sulla protezione dei dati (art. 1 cpv. 7 OLPD). In questa sede la convenuta ha censurato tale assunto osservando che la LFB costituiva una *lex specialis* per raffronto alla LPD, per altro mai invocata dalla controparte, e che comunque era insufficiente allo scopo. A ragione. È innanzitutto vero che nell'istanza e nella replica orale l'istante non si è prevalso di questa legge a sostegno delle sue richieste. Ed è pure vero che la legge (e meglio l'ordinanza) in questione costituisce una *lex specialis* per raffronto alle norme sul segreto bancario di cui all'art. 47 LFB (Gramigna/Maurer-Lambrou, Basler Kommentar, 2^a ed., n. 19 ad art. 9 LPD; Lombardini, Droit bancaire suisse, 2^a ed., n. 68 p. 984), di modo che, in materia bancaria, la disposizione non ha una portata pratica (Lombardini, op. cit., ibidem). E neppure risulta che la dottrina o la giurisprudenza abbiano indicato quella legge tra le fonti giuridiche del diritto d'informazione degli eredi (cfr. anzi, Gramigna/Maurer-Lambrou, op. cit., n. 19 ad art. 9 LPD e n. 6 ad art. 2 LPD, ove è specificato che l'art. 1 cpv. 7 OLPD è chiaramente

contrario alla legge).

E. 10.3

Il Pretore ha quindi ritenuto che il diritto di informazione dell'istante poteva fondarsi anche sul diritto contrattuale, concretamente retto dal diritto svizzero, e meglio sul diritto al rendiconto dell'art. 400 CO, l'erede subentrando da una parte pienamente nella posizione contrattuale del de cuius per le relazioni a lui intestate e la "Sonderverbindung" tra la banca e il beneficiario economico giustificando dall'altra l'informazione all'erede di quest'ultimo in merito al nome dell'intestatario di quel conto, alla sua natura giuridica e alla sua sede, come pure alla situazione patrimoniale del conto. In questa sede la convenuta non contesta che l'art. 400 CO possa di principio costituire una valida base legale per il diritto di informazione dell'istante, specie per le informazioni relative alle relazioni (esistenti o estinte) intestate alla de cuius, che tuttavia ritiene di aver già fornito prima della causa (per quelle esistenti) rispettivamente dopo l'emanazione del decreto (per quelle estinte, informazioni che sarebbero comunque state date in caso di esito positivo delle ricerche e di pagamento dell'importo richiesto), ma esclude che esso possa esserlo anche per le informazioni relative ai conti di cui la de cuius era beneficiaria economica, di cui non era stata resa verosimile l'esistenza, e ciò stante in particolare la qualità di erede istituito e non legittimo dell'istante.

E. 10.3.1

Con riferimento ai conti intestati alla de cuius, la giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che, in virtù del principio dell'universalità della successione (conosciuto anche dal diritto _____ [cfr. art. 588 CC _____]), applicabile alla successione che ci occupa), la banca è tenuta di regola - eccezioni sono possibili - a rendere conto agli eredi (poco importa dunque se legittimi, legittimari o istituiti), fornendo loro tutte le informazioni che avrebbero dovuto dare alla cliente, nella cui posizione contrattuale essi subentrano. Il segreto bancario previsto dall'art. 47 LFB non è in effetti opponibile agli eredi (DTF 135 III 597 consid. 3.1, 133 III 664 consid. 2.5 e 2.6; TF 26 luglio 2010 4A_421/2009 consid. 4). Nel caso di specie la convenuta non poteva dunque di principio opporsi a fornire le informazioni richieste con l'istanza. Essa censura però il decreto impugnato ritenendo di aver già fornito quelle informazioni prima della causa (per le relazioni ancora esistenti) rispettivamente dopo l'emanazione del decreto (per quelle estinte). Ora, è vero che essa prima della causa, non avendo comunicato nulla nel termine più volte prospettato del 19 aprile 2010 (doc. I e 2), aveva di fatto già dato alla controparte alcune informazioni (negative) in merito alle relazioni intestate alla de cuius ancora esistenti. L'istante non avendo preteso nell'istanza o all'udienza che le informazioni fornite a quel momento fossero erronee o incomplete, non può dunque pretendere, contrariamente all'assunto del Pretore, ulteriori chiarimenti su quei conti. In merito alle relazioni estinte intestate alla de cuius la convenuta adduce invece di non poter essere condannata a fornire quelle informazioni in quanto al momento dell'inoltro dell'istanza il pagamento richiesto per l'ottenimento delle informazioni non era stato effettuato e il correlato termine di 7 giorni prospettato per la consegna non era dunque ancora scaduto. A torto. L'istante non nega invero di aver pagato la somma di fr. 500.- richiesta dalla controparte solo nel corso dell'udienza di discussione (e di averla poi pagata una seconda volta il 30 aprile 2010, cfr. replica all'appello adesivo p. 11) e che in tal modo la convenuta avrebbe dovuto fornirgli la documentazione richiesta solo entro il 4 maggio 2010. Sennonché, con lettera 20 aprile 2010 (doc. N), egli, tramite il suo legale, aveva chiesto alla convenuta di riconsiderare con

urgenza la sua posizione sulla questione e di fargli invece pervenire al più presto l'indicazione dell'importo complessivo degli averi patrimoniali attualmente esistenti, preannunciando l'inoltro di una causa giudiziaria per ottenere un immediato rendiconto. In altre parole, non aveva accettato la modalità di informazione proposta dalla convenuta (doc. M, che prevedeva un'informazione solo dopo 7 giorni dal pagamento di fr. 500.- + IVA) ed insistito per un'informazione immediata, per altro già chiesta in precedenza (cfr. doc. H e L), e da tempo esigibile. Confrontato con il rifiuto della controparte (doc. 2), ha posto in atto il prospettato inoltro dell'azione giudiziaria volta all'immediato resoconto. L'istanza, nella misura in cui era volta ad ottenere quelle informazioni, era pertanto fondata ed è stata giustamente accolta dal Pretore. Ritenuto però che nel frattempo la convenuta, con lettera 28 aprile 2010, ha provveduto a fornire determinate informazioni su alcune relazioni bancarie, di cui lo stesso istante ammette di aver preso atto (cfr. replica all'appello adesivo p. 11), si deve concludere che l'appello, su questo punto e in merito a quelle relazioni bancarie, è divenuto privo d'oggetto; non così per quelle non indicate in quella lettera.

E. 10.3.2

Per quanto riguarda invece le relazioni bancarie di cui la de cuius era solo l'avente diritto economica, il Tribunale federale ha già avuto modo di chiarire che il beneficiario economico non è parte nel rapporto contrattuale, cosicché per la banca i rapporti che egli intrattiene con il titolare del conto sono *res inter alios acta*. Sempre per l'Alta Corte in questo caso il segreto bancario è - di principio - opponibile all'avente diritto economico (TF 23 luglio 2002 consid. 3c/aa; cfr. anche DTF 100 II 200 consid. 8a e 9; Lombardini, op. cit., p. 983), di modo che quest'ultimo non subentra nel diritto contrattuale di essere informato su eventuali relazioni indirette presso la banca (TF 26 luglio 2010 4A_421/2009 consid. 4). A prescindere dalla questione a sapere se l'esistenza di questi conti fosse o meno stata resa verosimile, è dunque chiaro che l'istante non aveva alcun diritto contrattuale a tali informazioni, di modo che l'appello, su questo punto, deve essere accolto. Si aggiunga, per completezza, che con la già menzionata lettera del 28 aprile 2010 la convenuta aveva fornito informazioni (negative) anche con riferimento a relazioni intestate a un fiduciario della de cuius rispettivamente a una società anonima di cui quest'ultima era la detentrica maggioritaria di azioni e che in tale misura l'appello sarebbe comunque divenuto privo d'oggetto.

E. 11

La convenuta ritiene che con una domanda cautelare non si possano ottenere eventuali informazioni, per altro anticipatorie dell'azione di merito, che sarebbe con ciò svuotata di ogni significato. Non è così. La giurisprudenza cantonale ha in effetti già avuto modo di stabilire, anche nell'ambito di un'azione di rendiconto (Rep. 1992 p. 294; II CCA 25 ottobre 2001 inc. n. 12.2001.67), che il provvedimento cautelare può anticipare eccezionalmente un giudizio di merito, sempre che motivi d'urgenza, fondati su di una situazione oggettiva, lo esigano (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 37 ad art. 376; II CCA 1° febbraio 2008 inc. n. 12.2007.156, 19 luglio 2007 inc. n. 12.2006.171). Anche la giurisprudenza federale ammette, a condizioni restrittive, la facoltà di ottenere provvedimenti cautelari con effetti anticipatori del merito (DTF 131 III 473 consid. 2.3). Nel caso di specie, l'urgenza, del tutto legittima, di rispettare il termine del 30 aprile 2010 - ed ora quello del 31 dicembre 2010 - per almeno indicare l'importo complessivo degli averi patrimoniali da "scudare" permetteva eccezionalmente all'istante di pretendere in via anticipata le informazioni che avrebbe potuto ottenere nel merito, anche perché l'esigenza

della convenuta di tutela del segreto non appare in concreto predominante. Nelle particolari circostanze, nemmeno si può dunque ritenere che le misure adottate in prima sede siano sproporzionate.

E. 12

La convenuta ritiene infine inspiegabile, ingiustificata e arbitraria la decisione pretorile di impartirle l'ordine cautelare con la comminatoria dell'art. 292 CP. A torto. Contrariamente all'assunto della convenuta, non si vede in effetti come il fatto che il decreto cautelare fosse appellabile e che nei confronti dello stesso potesse essere chiesto l'effetto sospensivo, possa rendere erroneo il giudizio pretorile di impartire gli ordini cautelari con la comminatoria dell'art. 292 CP, per altro regolarmente postulata dall'istante. E comunque neppure risulta che la comminatoria penale abbia "illecitamente svuotato di significato, perlomeno provvisoriamente, il diritto di chiedere e ottenere effetto sospensivo" (motivazione supplementare di appello p. 8), non avendole in realtà poi causato, nonostante le minacce di denuncia penale dell'istante continuate fino alla ricezione della decisione di concessione dell'effetto sospensivo all'appello, alcun pregiudizio pratico (cfr. motivazione supplementare di appello p. 8). sull'appello adesivo

E. 13

Da parte sua l'istante ribadisce il buon fondamento della domanda di blocco cautelativo sui beni successoriali della de cuius, ribadendo che il comportamento del funzionario della convenuta N _____, a cui si aggiungeva un altro episodio riferito all'istante in una telefonata del 2 maggio 2010 da R _____, permetteva di concludere che vi era urgenza nel decretare un tale provvedimento. A suo dire, il mancato inoltro di una nuova richiesta di blocco era poi imputabile all'appello di controparte, che aveva impedito la produzione della documentazione necessaria a quel provvedimento. La censura deve essere disattesa. L'istante non ha innanzitutto censurato come errata la motivazione che aveva indotto il giudice di prime cure a respingere la richiesta, ovvero il fatto che la domanda di blocco appariva inammissibile e malfondata siccome ipotetica e non sufficientemente specificata, per cui l'appello, su questo punto risulta irricevibile, per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC; Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 23 e 27 ad art. 309). Egli ha per altro pacificamente ammesso che la sua richiesta era ipotetica e non sufficientemente specificata (cfr. replica all'appello adesivo p. 3 seg.), ciò che in base alla giurisprudenza impediva l'adozione di un tale provvedimento (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 28 ad art. 376; Bernasconi, Introduzione, in: AAVV, Temi scelti di diritto ereditario, p. 7). Si aggiunga che l'istante neppure ha reso verosimile l'esistenza di una situazione tale da imporre l'adozione del blocco (Bernasconi, op. cit., ibidem). L'istante è innanzitutto l'erede universale della de cuius, per cui non vi sono altri eredi che potrebbero sottrargli i beni di sua spettanza. Egli non ha inoltre reso verosimile l'esistenza di terze persone o entità con un eventuale potere di disposizione sugli averi bancari di pertinenza della defunta, il fatto che in occasione di un incontro in banca avvenuto nel gennaio 2010 lui e un consulente di _____, che accompagnavano la _____, fossero stati fatti allontanare mentre un funzionario della convenuta si era intrattenuto con la de cuius per circa un'ora unitamente a una terza persona, non essendo ancora sufficiente allo scopo; l'episodio, riferito all'istante in una telefonata del 2 maggio 2010 da R _____, è a sua volta pure insufficiente, essendo oltretutto stato addotto per la prima volta e quindi in maniera irrita solo in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Nemmeno la resistenza della convenuta in questa causa è un indizio del fatto che "qualcosa non funzionava" (cfr. replica

all'appello adesivo p. 5 seg.). E neppure risulta infine che quel provvedimento denoti un carattere di urgenza, non essendovi termini particolari da ossequiare da parte sua. Oltretutto, alla luce della mancata comunicazione da parte della convenuta entro il 19 aprile 2010, che significava l'inesistenza di conti esistenti intestati alla de cuius, comunicazione non ritenuta erronea o incompleta dall'istante, non è stata resa verosimile l'esistenza di relazioni bancarie della de cuius da sottoporre la provvedimento di blocco. Ad un'eventuale concessione di un ordine di blocco nei confronti dei conti esistenti intestati a entità di cui la de cuius fosse stata beneficiaria economica, foss'anche stata possibile, si opporrebbe in ogni caso anche l'assenza di un suo interesse degno di protezione, in quanto l'istante, cui - come detto - non è stato riconosciuto alcun diritto d'informazione su quelle entità, non sarebbe comunque in grado di azionarli nel termine di 60 giorni fissato dal Pretore. conclusione

E. 14

Ne discende che l'appello principale dev'essere parzialmente accolto nel senso che la convenuta, nella misura in cui non l'ha già fatto con la lettera 28 aprile 2010, è tenuta ad informare l'istante in merito alle relazioni bancarie estinte intestate alla de cuius, mentre l'appello adesivo deve essere respinto. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi, calcolate sulla base di un valore litigioso sicuramente superiore a fr. 30'000.- (il 30 aprile 2010 l'istante ha in effetti indicato provvisoriamente all'autorità italiana un valore del patrimonio da "scudare" di € 1'000'000.-) seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati l'art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello 28 aprile / 7 maggio 2010 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza il decreto 27 aprile 2010 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformato: 1. Nella misura in cui l'istanza non è divenuta priva d'oggetto, è fatto ordine a AP 1 d'informare AO 1, per il tramite dello studio legale RA 2, delle relazioni bancarie di pertinenza della successione della defunta _____ presso AP 1 (estinte), indicando per ciascuna: - relazioni di pertinenza della de cuius (titolare o contitolare) (i) elenco completo e dettagliato di tutte le relazioni bancarie; (ii) estratto conto attuale, al 31.12.2008 e al 31.12.2009, di queste relazioni (conto corrente, deposito, portafoglio titoli e simili). 2. (invariato) 3. (invariato) 4. (invariato) 5. La tassa di giustizia e le spese complessive fr. 500.-, da anticipare dall'istante, restano a suo carico per 4/5 e per 1/5 sono poste a carico della convenuta, cui l'istante rifonderà fr. 3'000.- per ripetibili parziali di appello. II. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 1'950.- b) spese fr. 50.- Totale fr. 2'000.- da anticiparsi dall'appellante, restano a suo carico per 1/4 e per 3/4 sono poste a carico dell'appellato, che rifonderà alla controparte fr. 1'250.- per ripetibili parziali di appello. III. L'appello adesivo 20 maggio 2010 di AO 1 è respinto. IV. Le spese della procedura d'appello adesivo consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 1'450.- b) spese fr. 50.- Totale fr. 1'500.- da anticiparsi dall'appellante adesivamente, restano a suo carico con l'obbligo di rifondere alla parte appellata adesivamente fr. 1'500.- per ripetibili di appello. V. Intimazione: - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello La presidente Il segretario Rimedi giuridici (pagina seguente) Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per

valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un'istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricsuzione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defaticante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.